

**DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

**(Art. 77 D.Lgs. 50/2016)**

Il sottoscritto ing. Alessandro Mercaldo dipendente del Comune di Firenze, in ordine al conferimento dell'incarico di membro della Commissione per la valutazione tecnica delle offerte pervenute per l'appalto dei lavori aventi ad oggetto "**Interventi di messa in sicurezza del Ponte A Vespucci - Consolidamento della pila sinistra – cc.oo. 160117 – 200231 - CIG: 8760266033**" viste le disposizioni del comma 9 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 445/2000

che **non esistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e cioè:**

- 1) che non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- 2) che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non ha ricoperto cariche di pubblico amministratore di quest'Amministrazione;
- 3) di non rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 (conflitto di interesse). Di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Ing. Alessandro Mercaldo

**N.B.: l'Art. 42 del D.Lgs 50/2016** definisce il Conflitto di interesse come segue:

“Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

**Il Codice di Comportamento del Comune di Firenze** approvato con delibera 471/2013 in **riferimento a potenziali situazioni di conflitto di interesse** prevede che:

- all'art. 6, comma 2, “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- all'art. 7, “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.
- All'art. 9, “chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:
  - a. che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;
  - b. che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza;
  - c. che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente comunale;
  - d. a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;
  - e. da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
  - f. in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi del Comune di Firenze o ricevano da questa contributi a qualunque titolo;
  - g. che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l'autorizzazione”;
- all'art. 18, commi 2, 3 e 4, “il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di lavori, forniture, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di lavori, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di lavori, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio”. Se nelle situazioni di cui sopra “si trova il dirigente, questi informa per iscritto il coordinatore di area, ove esistente, o altrimenti il Direttore Generale e il Segretario generale per quanto di rispettiva competenza”.